



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 146 del 11/11/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 ottobre 2015, n. 1903

COMUNE DI BARI - Variante al PRG per la tipizzazione a “Verde pubblico-verde urbano” del suolo in loc. Torre a Mare in ditta Iacobellis Teresa, a seguito di sentenza del Consiglio di Stato n.6349/2011. Rilascio Parere Paesaggistico PUTT e Approvazione.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Bari, munito di VGPR adeguata alla LR n.56/1980, ed inoltre di Variante alle NTA approvata in via definitiva con DGR n.2415 del 10/12/2008, con DCC n.19 del 08/04/14 ha adottato, ai sensi dell'art.16 della citata LR n.56/1980, la Variante alla suddetta VGPR vigente per la tipizzazione a “Verde pubblico-verde urbano” del suolo in loc. Torre a Mare in ditta Iacobellis Teresa (in catasto al Fg. 6/A, p.lle 242-149-150-8-293-243-14-16-294), a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n.6349/2011.

Detta deliberazione (con allegati) è stata trasmessa con nota comunale prot.181565 del 07/08/14, in uno ad attestato di pubblicazioni -senza opposizioni o osservazioni- ed ai seguenti elaborati tecnici:

- a) Relazione;
- b) Documento di verifica di assoggettabilità a V.A.S.;
- c) Tavola unica contenente: Stralci P.R.G., Stralci Rilievo A.F.G., Stralci Catastali, Stralci P.U.T.T./P, foto dell'area.

Precisamente, le determinazioni assunte con la DCC n.19/2014 sono le seguenti:

“DELIBERA

1) Prendere atto, adeguandovisi, per le motivazioni di cui in narrativa qui riportate, della D.P.G.R. n.1509/2005 con la quale la Giunta Regionale pugliese ha deliberato di “non approvare e rinviare al Comune di Bari gli atti relativi alla variante al P.R.G. a seguito dell'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. IV n. 410/1986 e per l'adeguamento della viabilità, suoli in Torre a Mare, adottata dal Comune di Bari con le delibere di C.C. n. 3624 e n. 3625 del 13/10/88”;

2) Adottare ai sensi dell'art.16 della L.r. 31/05/80 n.56, la Variante al P.R.G. redatta in ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato (Sez. IV), n.6349 del 28/06/2011 per la tipizzazione a “Verde pubblico-verde urbano”, di cui all'art.31 delle N.T.A. del P.R.G. vigente così come modificato dalla “Variante normativa alle norme tecniche di attuazione del P.R.G.” approvata con D.G.R. n.2415 del 10/12/2008, del suolo distinto in catasto al Fg. n. 6/A di Bari p.lle 242-149-150-8-293-243-14-16-294 di

proprietà Iacobellis Teresa, costituita dai seguenti elaborati allegati sub "A" al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

- a) Relazione;
 - b) Documento di verifica di assoggettabilità a V.A.S.;
 - c) Tavola unica contenente: Stralci P.R.G., Stralci Rilievo A.F.G., Stralci Catastali, Stralci P.U.T.T./P, foto dell'area;
- 3) Dare atto che l'art.31 delle N.T.A. del P.R.G. vigente così come modificato dalla "Variante normativa alle norme tecniche di attuazione del P.R.G." approvata con D.G.R. n.2415 del 10/12/2008 prevede che gli interventi consentiti nelle aree a "Verde pubblico" "possono essere attuati anche dal privato" con le modalità indicate nello stesso articolo e, di conseguenza, il presente provvedimento non costituisce apposizione di vincolo preordinato all'esproprio;
- 4) Dare atto che la Variante di cui al punto 2) dovrà acquisire parere paesaggistico da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'art.5.03 delle N.T.A. del PUTT/P;
- 5) Dare atto che per i suoli interessati dalla Variante di cui alle D.C.C. nn. 3624 e 3625 del 1988 diversi da quelli di proprietà della Sig.ra Iacobellis, ad eccezione di quelli destinati dalla stessa variante a "viabilità", nel frattempo realizzata, rimane vigente, per effetto della "non approvazione e rinvio" avvenuti con D.P.G.R. n.1509/2005, la destinazione prevista dalla Variante Generale al P.R.G. approvata con D.P.G.R. n.1475 dell'8/7/1976 (Quaroni);
- (...)"

Le motivazioni, considerazioni e finalità poste a base del provvedimento comunale in argomento, conseguenti alla decisione del Consiglio di Stato - Sez. IV n.6349/2011 (su ricorso della Iacobellis), sono esposte nella relazione in premessa della DCC n.19/2014, qui riproposte (per brevità espositiva) nei passaggi salienti:

"La Sig.ra Teresa Iacobellis è proprietaria di un suolo della superficie di circa mq. 28.587 sito nell'agro di Bari, località Torre a Mare, e riportato in catasto sub Fg. 6/A, p.lle 242-149-150-8-293-243-14-16-294 destinato a "zona agricola" dal P.R.G. di Bari approvato con D.M.LL.PP. del 30/10/1954.

A seguito e per effetto della approvazione della Variante Generale al P.R.G. di Bari, avvenuta con D.P.G.R. n.1475 dell'8/7/1976, parte di tale suolo venne tipizzato, poi, a "verde urbano" e "viabilità" e, per la restante parte, a "Zona di espansione C3".

(...)

l'A.C., in ottemperanza alle richiamate sentenze (a seguito di ricorso della Iacobellis accolto dal TAR Puglia con sentenza n.135/1979, confermata dal CS - Sez. IV, sentenza n.410/1986), con atto di C.C. n. 3624 del 13/10/88 ha deliberato testualmente quanto segue:

"1)Approvare la tipizzazione ad 'Espansione C3' del suolo di proprietà della Sig.ra Iacobellis Teresa catastalmente individuato dal foglio e particelle indicate in narrativa, di circa mq. 28.507 (...)"

Con ulteriore atto di C.C. n. 3625, assunto nella stessa seduta del 13/10/88, il Comune di Bari ha inoltre deliberato di adottare, ai sensi del 2° comma dell'art. 55 della L.r. n. 56/1980 ed in ottemperanza alle sentenze del T.A.R. Puglia e del Consiglio di Stato, la variante così descritta nella narrativa della stessa D.C.C.:

"... Tale variante riguarda modestissime superfici di 'verde urbano' che vengono tipizzate ad 'espansione C3' per complessivi mq. 1.666, catastalmente individuati dalle particelle 5, 78 e 17 del Fg. 6/A di Torre a Mare, nonché il recupero della superficie a 'verde urbano' di mq. 28.587 circa per un totale di mq. 30.253.

Il recupero è avvenuto individuando nella zona limitrofa al cimitero un'area di pari estensione che da 'Zona agricola' passa a 'verde urbano'. (...)"

Nel 2005, con Delibera n.1509, la Giunta Regionale Pugliese deliberava di non approvare e rinviare al Comune di Bari tali atti (...).

A quest'ultimo atto, ritenuto concluso il procedimento di cui all'art.16 della L.R. n. 56/80, non faceva seguito alcun ulteriore provvedimento da parte del Comune di Bari inerente la variante adottata con

D.C.C. nn.3624 e 3625/88.

(...)

(Previa sentenza del TAR Puglia n.4070 /2010, di rigetto per inammissibilità di ricorso della Iacobellis) il Consiglio di Stato (Sez. IV), con sentenza n.6349 del 28/06/2011, depositata in data 1/12/2011, si è così pronunciato:

“Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso proposto in primo grado e ordina al Comune di Bari di provvedere all’incombente di cui al § 4.3 della presente sentenza (omissis)” e, cioè “provvedere entro il termine di giorni 90 (novanta) a pronunciarsi mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale sulla diffida notificata al Comune medesimo in data 4 - 7 settembre 2009. In difetto, provvederà al riguardo nei successivi sessanta giorni, quale commissario ad acta, il dirigente pro tempore dell’Ufficio pianificazione regionale costituito presso il Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia”.

(...)

Conclude, quindi, il Collegio giudicante:

“ Deve pertanto concludersi nel senso della natura eminentemente interlocutoria della deliberazione della Giunta Regionale n-1509 del 2005, nei riguardi della quale il Consiglio Comunale non ha assunto deduzioni di sorta, pur essendo a ciò tenuto, anche - e soprattutto - in dipendenza della circostanza che la variante di cui trattasi era stata adottata in adempimento ad una sentenza del giudice amministrativo che aveva evidenziato un difetto di motivazione nella precedente zonizzazione dell’area di proprietà della Iacobellis: e risulta in tal senso del tutto evidente che a fronte di ciò l’obbligo per l’Amministrazione Comunale di rideterminarsi al riguardo non può ritenersi adempiuto mediante l’adozione di una nuova variante intrinsecamente viziata nel suo contenuto, ossia mediante la formazione di un provvedimento ulteriormente illegittimo.”

Dovendo procedere, pertanto, alla tipizzazione in argomento, il Comune di Bari ha eseguito l’analisi dello stato di fatto dei suoli, dal punto di vista fisico, urbanistico e vincolistico, evidenziando in particolare quanto segue:

“Per quanto attiene ai primi aspetti, i suoli oggetto di sentenza, dell’estensione di circa mq. 28.587, risultano incolti e prevalentemente liberi da costruzioni, fatta eccezione della costruzione denominata “Villino Fortunato” e delle sue pertinenze, risalente presumibilmente ai primi del ‘900, nonché di una piccola casa colonica coeva; gli stessi confinano a nord con l’ora esistente strada litoranea di Torre a Mare, a sud con la complanare della S.S.16

Adriatica, ad ovest con suoli quasi completamente edificati e destinati dalla Variante Generale al P.R.G. a “Zona di espansione C3” ed in minima parte (p.lle nn. 5 e 78) a “verde urbano” e ad est con suoli quasi totalmente liberi ed incolti destinati anch’essi a “Zona di espansione C3” e, in piccola parte (p.la n. 17), a “verde urbano”.

Con riferimento ai vincoli di natura paesaggistico-ambientale il suolo in questione è ora assoggettato, a differenza di quanto risultava nel 1988, anno di adozione delle D.C.C. nn. 3624 e 3625, al PUTT/P, Piano Urbanistico Territoriale Tematico del Paesaggio, approvato con delibera della Giunta Regionale della Puglia n.1748 del 15/12/2000 ed i cui elaborati relativi ai “Primi adempimenti”, giusto art.5.05 delle N.T.A. del PUTT/P, sono stati ratificati con deliberazione di Consiglio Comunale n.169 del 19/11/2002 e con successiva attestazione di coerenza prot. n.815/06 del 11/02/2003 dell’Assessorato Regionale all’Urbanistica ed Assetto del Territorio.

Più precisamente, l’area è caratterizzata dal PUTT/P come segue:

- Ambito Territoriale Esteso: l’area è compresa nell’A.T.E. di tipo “C - valore distinguibile” per la presenza di “un bene costituiva con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti” (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del PUTT/P), i cui indirizzi di tutela e direttive di tutela sono specificati rispettivamente nelle N.T.A. del PUTT/P all’art.2.02 p.to 1.3 e all’art.3.05 punto 2.3-3.3-4.2.
- L’area è interessata, inoltre, nella porzione ad est, da un A.T.E. di tipo “B - valore rilevante” per la

“compresenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti” (art. 2.01 punto 1.2 delle N.T.A. del PUTT/P), i cui indirizzi di tutela e direttive di tutela sono specificati rispettivamente all’art.2.02 p.to 1.2 e all’art-3-05 punto 2.2-3.2-4.1.

- Ambito Territoriale Distinto: area litoranea (fascia dei primi 100 metri dall’emergenza geomorfologica “idrogeologia superficiale- coste ed aree litoranee”/art. 3.07.4, p.to 4.1, cui si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.1 dell’art.2.02 e le direttive di tutela di cui al p.to 2.1 dell’art. 3.05 con le integrazioni di cui allo stesso p.to 4.1;

- Area annessa (fascia dei secondi 100 metri dall’emergenza geomorfologica “idrogeologia superficiale-coste ed aree litoranee”/art. 3.07.4, p.to 4.1) cui si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.2 dell’art. 2.02 e le direttive di tutela di cui al p.to 2.2 dell’art. 3.05.

- I suoli in questione sono, infine, interessati marginalmente, nella porzione più ad est, dall’area annessa alla Segnalazione Architettonica SA86 (Villino Settanni) cui si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell’art. 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 4.2 dell’art. 3.05; a loro integrazione si applicano le prescrizioni di base.

- Gli stessi suoli risultano, inoltre, interessati, nella parte più ad est, dal reticolo idrografico e, pertanto, ogni trasformazione va sottoposta al parere dell’Autorità di Bacino.

- Va, infine, rilevata la sussistenza sulle aree in questione, in quanto ricomprese nella fascia costiera, del vincolo di tutela di legge imposto dall’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004.”

Ulteriori considerazioni espresse nel provvedimento comunale sono le seguenti:

“E’ necessario, innanzi tutto, partire dal disposto e dagli effetti della sentenza TAR Puglia n.135/79, cui la Sentenza C.d.S. n.6349/2011 ha definitivamente imposto di ottemperare, che, di fatto, annullava i provvedimenti di adozione e approvazione della Variante Generale al P.R.G., approvata con D.P.G.R. n.1475 dell’8/7/1976, limitatamente alla parte in cui l’area di proprietà della Sig.ra Teresa Iacobellis era destinata a Verde pubblico.

Sulla successiva Variante proposta con le Delibere Consiglio Comunale nn. 3624 e 3625 del 1988 di ritipizzazione dei suoli in parola a “Zona di espansione C3” si è espressa negativamente la Giunta Regionale Pugliese con la Delibera n.1509/2005.

A mente delle argomentazioni contenute nella Sentenza C.d.S. n.6349/2011, il Comune, obbligato a prendere atto delle volontà espresse dalla Regione, ha davanti a se due opzioni: adeguarvisi o no, concludendo, comunque il procedimento previsto dall’art. 16 della L.R. n. 56/80 con una pronuncia espressa.

Nel primo caso potrà proporre una nuova destinazione urbanistica, diversa da “Zona di espansione C3”, dando inizio, quindi, a un nuovo procedimento di Variante al P.R.G.; nel secondo dovrà confermare la destinazione “C3”, ma, così facendo, non terrebbe conto del parere, contrario questa volta, formulato dagli organi consultivi della Regione (C.U.R. n. 25 del 30/06/05) e, quindi, porrebbe in essere un atto illegittimo o passibile di annullamento, a meno di non addurre particolari motivi di interesse pubblico a sostegno di tale scelta.

Non sembra che tale ultima via sia percorribile, atteso il venir meno delle aspettative di sviluppo edilizio che potevano essere alla base delle Delibere di C.C. del 1988 ed alla luce delle attuali nuove tendenze, sposate da questa Amministrazione, di riduzione del consumo di suolo.

Ma ciò che più osta tale tipo di scelta è sicuramente il mutato regime di tutela del territorio che, come sopra illustrato, vede le aree in questione fortemente interessate da vincoli di carattere paesaggistico e idrologico, che ne limitano fortemente l’utilizzo a scopi edificatori; rispetto a tali vincoli di tutela, infatti, non è possibile formulare, oggi, una valutazione positiva di compatibilità della destinazione ad edificazione residenziale, così come richiesto al punto B) delle motivazioni del S.U.R. fatte proprie dalla Giunta Regionale Pugliese con la Delibera n.1509/2005 di non approvazione della destinazione a “C3” operata con la Variante di cui alle DD.CC.CC. nn. 3624 e 3625 del 1988.

Escluse, quindi, anche altre destinazioni, oltre quella residenziale, che comportino significative

edificazioni (produttive, a servizi per la residenza, verde sportivo, etc.) resta soltanto l'opzione di prevedere una destinazione a "Verde urbano", come peraltro originariamente previsto dal Piano Quaroni, ma con la nuova normativa di cui alla "Variante normativa alle norme tecniche di attuazione del P.R.G.", adottata con D.C.C. n. 64 del 7/7/2008 ed approvata con D.G.R. n.2415 del 10/12/2008, che consente l'intervento privato anche nelle aree destinate all'uso pubblico, ivi comprese quelle a "verde pubblico".

Tale ultima destinazione urbanistica è supportata:

- dalla necessità di non alterare gli standards urbanistici di Legge e di P.R.G. relativi alla dotazione di verde pubblico/abitante, già compromessa dall'inficiamento di altre aree con uguale destinazione presenti sul litorale e stante anche il parere negativo espresso dalla Giunta regionale Pugliese sul "recupero" di tali dotazioni di standard nella zona limitrofa all'area cimiteriale;
- dalla opportunità di non creare "relitti" di terreno destinati a "verde urbano" (p.lle n.5, 17 e 78), che risulterebbero dalla vigenza della Variante Generale al P.R.G. per la parte non annullata dalla sentenza TAR Puglia n.135/79 e che, per la loro limitata estensione (mq. 1.666), rimarrebbero di fatto inutilizzabili;
- dal regime vincolistico vigente sui suoli in questione che ne limitano fortemente l'utilizzo a scopi edificatori;
- dalla volontà dell'A.C. di ridurre il consumo di suolo, concretizzatasi negli indirizzi contenuti nel D.P.P. adottato con D.C.C. n.75 del 13/10/2011, che prevede, tra i principali criteri informativi, la tutela della fascia costiera.

Pertanto, escludendo, per i motivi esposti ai primi due commi del punto che precede, anche l'ipotesi di attribuire la destinazione urbanistica dei suoli in parola a "Zona Agricola", riveniente dal P.R.G. approvato con D.M.LL.PP. del 30/10/1954, e dando atto che per i suoli interessati dalla Variante di cui alle D.C.C. nn. 3624 e 3625 del 1988 diversi da quelli di proprietà della Sig.ra Iacobellis, ad eccezione di quelli destinati dalla stessa a viabilità, nel frattempo realizzata, rimane vigente, per effetto della "non approvazione e rinvio" avvenuti con D.G.R. n.1509/2005, la destinazione prevista dalla Variante Generale al P.R.G. approvata con D.P.G.R. n.1475 dell'8/7/1976, si può concludere che la destinazione urbanistica più coerente con la situazione vincolistica dei suoli oggetto di tipizzazione e con l'obiettivo di questa Amministrazione di riduzione del consumo di suolo sia quella, già a suo tempo indicata dalla Variante "Quaroni", a "verde pubblico - verde urbano", normata dall'art. 31 delle N.T.A., come modificato dalla "Variante normativa alle norme tecniche di attuazione del P.R.G." adottata con D.C.C. n. 64 del 7/7/2008 ed approvata con D.G.R. n.2415 del 10/12/2008 (...)."

In ordine alla proposta di variante in argomento, la Soprintendenza BAP di Bari, interessata nell'ambito della consultazione ex DLgs n.152/2006 e s.m.i., in materia di procedimento di verifica VAS, ha espresso parere favorevole -con indicazioni- circa la compatibilità paesaggistica, giusta nota prot.4323 del 28/03/12.

Il procedimento suddetto di verifica si è concluso con il provvedimento regionale di esclusione dalla VAS, con prescrizioni, giusta Determina Dirigenziale n.192 del 18/09/12.

Inoltre, l'Ufficio Sismico e Geologico regionale, con nota prot.44440 del 03/10/12 ha ritenuto di non esprimere parere, in quanto "non sussistono interessi specifici da tutelare nell'ambito delle finalità di cui all'art.89 del DPR n.380/01".

Circa i profili di tutela paesaggistica, con nota prot.6558 del 06/07/15 l'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica si è espresso favorevolmente -con prescrizioni ed indirizzi- al rilascio del parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, nei termini conclusivi di seguito riportati:

“(…) Si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole al rilascio del parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, per la variante del PRG di cui in oggetto, fermo restando per gli interventi delle opere previste, il rispetto delle sottoindicate prescrizioni, da verificare in sede di rilascio di

autorizzazione paesaggistica:

- non realizzare alcuna opera edilizia nelle aree comprese tra i due tratti di “ripe di erosione e cigli di sponda fluviale” come cartografati dalla Variante di adeguamento del PRG al PUTT/P al fine di salvaguardare la presenza delle continuità ecologica del solco erosivo con gli associati complessi vegetazionali naturali esistenti che caratterizzano il paesaggio costiero;
- è ammessa, stante quanto previsto dall’art 31 delle NTA del vigente PRG del comune di Bari “disciplina delle aree a verde pubblico di tipo A (verde urbano) e di tipo B (verde di quartiere) la sola installazione di chioschi, bar, giochi per bambini e impianti sportivi per l’allenamento;
- conservare il manufatto edilizio denominato “Villa Fortunato” con una congrua area libera adiacente, ivi compreso il viale di accesso dalla strada complanare SS 16 Adriatica;
- sistemare gli spazi aperti pubblici e privati esclusivamente con:
 - materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l’impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse superfici;
 - specie arboree ed arbustive forestali autoctone al fine di consentire
 - lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico- vegetazionale autoctono in particolare la piantumazione deve essere misura adeguata alla mitigazione degli impatti e al migliore inserimento paesaggistico. In riferimento alle aree a parcheggio queste devono comunque essere dotate di piantumazioni autoctone di nuovo impianto nella misura minima di una unità arborea per ogni posto macchina. In ogni caso sono vietate le piantumazioni di specie esotiche e di conifere in genere;
 - recuperare e salvaguardare i muretti a secco presenti nell’area d’intervento ripristinando lo stato originale e conservando gli aspetti formali e materici;
 - realizzare le nuove recinzioni evitando l’impiego di elementi prefabbricati in cemento, privilegiando le murature eventualmente sovrastate da recinzioni metalliche semplici e affiancate da siepi, cespugli e o alberature. In generale sono da privilegiare recinzioni che permettano la fruibilità visiva al fine di consentire le relazioni di rapporti fisici e visivi con la costa;
 - realizzare per la pubblica illuminazione (su viabilità di piano, giardini, parcheggi, ecc), impianti a basso consumo e/o ad energie rinnovabili anche in applicazione della LR n 15/2005 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”.

Indirizzi:

Al fine di migliorare le condizioni di sostenibilità complessiva e anche in applicazione della L.R. n. 13/2008 si reputa necessario prevedere:

- sistemi di raccolta delle acque meteoriche e eventuali reti idrico-fognarie duali e impianti che riutilizzino acque reflue e tecniche irrigue mirate al risparmio idrico e alla gestione sostenibile delle acque meteoriche;
- sistemi per migliorare il microclima esterno e quindi la vivibilità negli spazi esterni mediante la riduzione del fenomeno di “isola di calore”, attraverso:
 - la realizzazione e organizzazione degli involucri edilizi (soprattutto per le cortine rivolte ad Ovest) che diano ombra per ridurre l’esposizione alla radiazione solare delle superfici circostanti mediante elementi architettonici, aggetti, schermature verticali integrate con la facciata esterna, schermature orizzontali, pergole, pensiline, coperture fisse a lamelle, pareti verdi, tetti verdi e coperture vegetalizzate ecc;
 - l’impiego di adeguati materiali da costruzione con bassi coefficienti di riflessione;
 - la realizzazione di percorsi pedonali in sede propria con pavimentazione costituite da materiali a basso coefficiente di riflessione per ridurre la temperatura superficiale ed ombreggiate da opportune schermature arbustive/arboree (selezionate per forma e dimensione della chioma) in modo da garantire e favorire la mobilità ciclabile e pedonale nelle ore calde.

Nel caso di utilizzo di “Fonti Energetiche Rinnovabili” per gli edifici di nuova costruzione si potrà inoltre fare riferimento alla Circolare Regionale n.2/2011 (DGR n. 416 del 10/03/2011).

Si rappresenta inoltre ai fini dell'eventuale rilascio del parere di compatibilità paesaggistica ex art.96 delle NTA del PPTR, che la Variante urbanistica qui proposta al netto delle prescrizioni di cui sopra, risulta compatibile con gli indirizzi e le prescrizioni previste dagli artt 43 e 45 delle NTA del PPTR.”“

Tutto ciò puntualizzato, in relazione a quanto in precedenza esposto ed alle esaurienti motivazioni ed argomentazioni addotte dal Comune di Bari, si ritengono accoglibili le determinazioni assunte dal Comune stesso con la DCC n.19/2014, in ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato (Sez. IV) n.6349 del 28/06/2011, per la tipizzazione a “Verde pubblico-verde urbano” (con la disciplina dell’art.31 delle NTA del PRG vigente, giusta DGR n.2415/2008), del suolo di proprietà Iacobellis Teresa sito in località Torre a Mare, distinto in catasto al Fg. n.6/A, p.lle 242-149-150-8-293-243-14-16-294, della superficie di circa mq.28.587.

Per quanto attiene agli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del DLgs n.152/2006 e s.m.i., si prende atto che il procedimento suddetto si è concluso con il provvedimento regionale di esclusione dalla VAS -con prescrizioni- giusta Determina Dirigenziale n.192 del 18/09/12.

Ciò premesso, sulla scorta delle sopra esposte risultanze istruttorie, in toto condivise, si propone alla Giunta l’approvazione, ai sensi dell’art.16 della LR n.56/1980, della Variante al PRG in oggetto, adottata dal Comune di Bari con la DCC n.19 del 08/04/14, per la tipizzazione a “Verde pubblico-verde urbano” (art.31 delle NTA del PRG vigente) del suolo di proprietà Iacobellis Teresa sito in località Torre a Mare. Si propone inoltre il rilascio del parere di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art.5.03 del PUTT/P, con le prescrizioni e gli indirizzi di cui alla nota prot.6558 del 06/07/15 dell’Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, in precedenza riportati. “”

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall’art. 4 - comma 4° - lettera “d)” della l.r. n.7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/2001 E S.M. E I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

D E L I B E R A

DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, nelle premesse riportata.

DI RILASCIARE il preliminare parere paesaggistico, ai sensi dell'art.5.03 del PUTT/P, con le prescrizioni e gli indirizzi - da verificarsi in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica- di cui alla nota prot.6558 del 06/07/15 dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, in precedenza riportati e qui da intendersi, per brevità espositiva, integralmente ritrascritti.

DI APPROVARE di conseguenza, ai sensi dell'art.16 della LR n.56/1980, per le motivazioni di cui alla relazione in premessa, la Variante al PRG adottata dal Comune di Bari con DCC n.19 del 08/04/14, in ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato (Sez. IV) n.6349 del 28/06/2011, per la tipizzazione a "Verde pubblico-verde urbano" (con la disciplina dell'art.31 delle NTA del PRG vigente, giusta DGR n.2415/2008), del suolo di proprietà Iacobellis Teresa sito in località Torre a Mare, distinto in catasto al Fg. n.6/A, p.lle 242-149-150-8-293-243-14-16-294, della superficie di circa mq.28.587.

DI DEMANDARE al Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Bari, per gli ulteriori adempimenti di competenza.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo Dott. Michele Emiliano
